

MILANO, 24 GENNAIO 2022

**SPETTABILE
CLIENTELA**

OGGETTO: NON CI SONO NOVITA' RILEVANTI PER LA CIG DEL SETTORE TURISMO ED I PUBBLICI ESERCIZI- CONTRIBUTI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO-SCADENZA CERTIFICAZIONI UNICHE.

Spettabile Clientela,

dal Decreto Sostegni ter, non ci sono notizie entusiasmanti per la Cig dei pubblici esercizi. In pratica:

- *È previsto uno sconto sulla Cig per chi opera nel settore turistico e per gli esercizi della ristorazione e i bar (per hotel, agenzie di viaggio, ristoranti, bar, parchi, terme, musei, discoteche) con una disponibilità di risorse per poco più di 80 milioni nel 2022 è previsto l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale pari al 9% della retribuzione per la Cig fino a 52 settimane, che passa al 4% per chi utilizza il Fondo di integrazione salariale;*

Ricordiamo, che dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022 ([l. n. 234/2022](#)), sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti

nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (CIGO) e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26,27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Infine, è da sottolineare l'aumento della contribuzione di finanziamento del FIS, pari allo 0,50% per le aziende fino a 5 dipendenti e pari allo 0,8% per le aziende con più di 5 dipendenti.

- **Pertanto, alle aziende del settore turismo-pubblici esercizi che, allo stato attuale, fossero in difficoltà, raccomandiamo di accedere alla domanda per il F.I.S. (rivolgersi al proprio payroll specialist per inoltrare la domanda), almeno fino al 31 marzo 2022.**

Ricordiamo, inoltre, a tutta la spettabile clientela del settore turismo-pubblici esercizi, che, con uno stanziamento di 40 milioni di euro, il Governo ha riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni effettuate, per lavoro stagionale nel settore turismo e centri termali, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L'esonero è relativo alla contribuzione a carico azienda, ma esclude, come prassi consolidata i premi INAIL.

98 milioni di risorse per lo sviluppo digitale di tout operator e agenzie di viaggio

È stato adottato, con un'azione integrata del Ministero del Turismo e del Ministero dell'Economia e delle finanze, il [decreto interministeriale](#) recante le modalità applicative per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 152/2021, meglio noto

come tax credit tour operator e agenzie di viaggio, da collocarsi sotto il tetto della M1-C3 del PNRR e, più in particolare, all'interno dell'investimento 4.2 "Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche".

Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione

Il contributo può essere riconosciuto ai soggetti con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, ovvero a tutti coloro che svolgono:

- attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
- attività delle agenzie di viaggio;
- attività dei tour operator.

In aggiunta, il decreto evidenzia che le imprese interessate devono essere per così dire "virtuose" e, cioè, non in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria. Per di più, ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il richiedente, deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva nonché in situazione di regolarità fiscale.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.

SCADENZA PER LE CU AL 16 MARZO 2022:

Scadenza fissata al 16 marzo 2022 per l'inoltro della Certificazione Unica. In particolare, entro tale data, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare la CU ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale. Le certificazioni per i redditi da lavoro autonomo possono essere inviate, invece, entro il 31 ottobre. Ma attenzione alla sanzione, che per ogni CU omessa, tardiva o errata parte da 100 euro con un massimo di 50.000 euro.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica invece se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015